



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 23/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 18 dicembre 2013, n. 346

RR n. 18/2013 - "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante al PRG (SUAP) per riconversione della struttura alberghiera Hotel Pietre Nere in RSSA". Autorità procedente: Comune di Rodi Garganico (FG).

L'anno 2013, addì 18 del mese di Dicembre, in Modugno, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche" - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie 6-8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

"Programmazione, Politiche energetiche,
VIA e VAS"

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n.161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che, in esito al processo di riorganizzazione cd "Gaia", ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative in Aree di Coordinamento, Servizi ed Uffici;

VISTA la Determinazione n. 99 del 21/05/2012, con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art.45 della L.R. n.10/2007, ha attribuito alcune funzioni proprie al Dirigente dell'Ufficio "Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS", nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”.

PREMESSO che:

con nota prot. 7657 del 8/7/2013, acquisita in data 12/7/2013 al n. 6840 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di Rodi Garganico presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per la variante in oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo:

- Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Relazione Tecnica;
- Relazione Asseverata Paesaggistica;
- Documentazione Fotografica;
- Elaborati progettuali;
- Nota del Servizio regionale Urbanistica prot. n. 4991 del 23/4/2013;
- Parere dell’ASL/FG reso con nota prot. n. 33077 del 27/3/2013;
- Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 28/3/2013;
- Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 2/5/2013.

con nota prot. n. 8208 del 18/7/2013, acquisita in data 5/8/2013 al n. 7882 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di Rodi Garganico formalizzava la proposta di variante ai sensi dell’art. 8 della l.r. 44/2012;

con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089-8473 del 11/9/2013, l’Ufficio VAS:

- ai fini della consultazione di cui all’art. 8 co. 2 della L.R.44/2012, comunicava ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale l’avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta dall’autorità procedente sul Portale Ambientale della Regione Puglia (www.ambiente.regione.puglia.it):

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Foreste
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Autorità Idrica Pugliese,
- AQP,
- Ente Parco Nazionale del Gargano,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Foggia,
- ARPA Puglia

- raccomandava ai suddetti soggetti l’invio di eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l’Autorità Procedente a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

con nota prot. n. 13452 del 24/9/2013, acquisita in data 1/10/2013 al n. 9217 di protocollo del Servizio Ecologia, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia trasmetteva il proprio contributo, ritenendo “che l’intervento in oggetto non debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica” ed in ogni caso riservandosi “di esprimere le proprie valutazioni, con eventuali misure prescrittive, in sede di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, comunque dovuta in ragione del regime di tutela cui è sottoposto il sito in

esame”;

con nota prot. n. 5280 del 8/10/2013, acquisita in data 25/10/2013 al n. 10032 di protocollo del Servizio Ecologia, l'Ente Parco Nazionale del Gargano richiedeva gli elaborati in formato cartaceo;

con nota prot. n. 3781 del 9/10/2013, acquisita in data 29/10/2013 al n. 10140 di protocollo del Servizio Ecologia, l'Autorità Idrica Pugliese rappresentava “che, per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Intergrato regionale” rimandando al Piano d'Ambito dell'ATO Puglia e successive modifiche;

con nota prot. n. 3703 del 25/10/2013, acquisita in data 20/11/2013 al n. 10936 di protocollo del Servizio Ecologia, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità comunicava che “gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza”;

con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089-11223 del 28/11/2013, l'Ufficio VAS comunicava all'Ente Parco Nazionale del Gargano che la documentazione era disponibile sul sito istituzionale e chiedeva al Comune di Rodi Garganico di trasmettere, se necessario, le copie cartacee degli elaborati progettuali allo stesso Ente Parco;

con nota prot. n. 11655 del 21/10/2013, acquisita in data 17/12/2013 al n.11892 di protocollo del Servizio Ecologia, l'autorità procedente, sentito il proponente, richiedeva, ai sensi dell'art. 8, comma 8.2, del “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n.134 del 15/10/2013, l'applicazione dell'art. 7 dello stesso Regolamento Regionale al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto.

PREMESSO, altresì, che:

il comma 4, art. 1, della legge regionale n.44/2012 prevede: “La Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, e tenendo altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa”.

il comma 11, art. 3, della stessa legge regionale demanda alla Giunta regionale la disciplina delle “ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS”, ivi incluse “la verifica di assoggettabilità semplificata (come definita al comma 6 dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE” nonché “le modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente”;

al successivo comma 12 sono specificate le procedure ed i criteri per l'adozione degli atti di cui al comma 11, in particolare:

- l'adozione avviene su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, d'intesa con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e programmazione pertinenti, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 6 della l.r. 44/2012 e sentito il pubblico interessato;

- nell'individuazione di specifici tipi di piani o programmi che, di norma, non sono soggetti a VAS, la Regione:

a. tiene conto dei pertinenti criteri di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006;

b. definisce il tipo di piano o programma da sottoporre ad una particolare disciplina in relazione al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti o all'estensione delle aree interessate, nonché alle sensibilità ambientali ivi riscontrate;

la Giunta regionale:

- con Deliberazione n.1343 del 16/07/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.109 del 07/08/2013, ha preso atto dello Schema di Regolamento di attuazione della legge regionale 14

dicembre 2012, n. 44 concernente piani e programmi urbanistici comunali;

- con Deliberazione n.1818 del 08/10/2013, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, con particolare riferimento alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi di cui al richiamato comma 11, ha definitivamente adottato il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” secondo la procedura prevista all’art. 44 (commi 1 e 2) della legge regionale n.7/2004;

in data 09/10/2013, il Presidente della Giunta regionale ha emanato l’anzidetto Regolamento regionale, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

il predetto Regolamento regionale n.18 del 09/10/2013 è stato pubblicato sul BURP n.134 del 15/10/2013 ed è entrato in vigore in data 30/10/2013;

l’articolo 7 - “Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS” - del Regolamento in parola individua i piani urbanistici comunali per i quali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni, in esito alla conclusione della procedura di registrazione disciplinata al comma 4;

il comma 2, lettera a), dell’articolo 8 - “Disposizioni transitorie” - del Regolamento medesimo stabilisce che l’autorità procedente, sentito il proponente, può richiedere all’autorità competente l’applicazione dell’articolo 7 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso.”A tal fine:

- l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un’attestazione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree interessate;

- l’autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni di esclusione, entro trenta giorni dalla trasmissione dell’attestazione e secondo le disposizioni del comma 7.4;

- in caso di esito positivo, l’autorità competente conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità applicando le pertinenti disposizioni dell’articolo 7, e l’autorità procedente ne dà atto nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;

- in caso di esito negativo, l’autorità competente comunica all’autorità procedente che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, e conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo avvio.

ATTESO che, nell’ambito del presente procedimento:

- l’Autorità procedente è il Comune di Rodi Garganico;

- l’Autorità competente è l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia, ai sensi del comma 2, art. 4, della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica di assoggettabilità a VAS della “Variante al PRG (SUAP) per riconversione della struttura alberghiera Hotel Pietre Nere in residenza socio sanitaria assistenziale” nel Comune di Modugno:

- l’Autorità procedente, con nota prot. n. 11655 del 21/10/2013, ha chiesto all’Autorità competente l’esclusione dalla procedura di VAS, così come espressamente riportato in premessa;

- l’Autorità procedente, con la richiamata nota prot. n. 11655 del 21/10/2013, ha attestato la sussistenza di alcune condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, sulla base delle specifiche caratteristiche della Variante in oggetto, così come espressamente riportato in premessa;

- la suddetta richiesta è stata formulata sulla base delle condizioni stabilite all’art. 7.2, lett. a), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n.134 del 15/10/2013;

PRESO ATTO di quanto attestato dall'autorità procedente con la richiamata nota prot. n. 11655 del 21/10/2013,

VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'articolo 7.2, lettera a), punto viii, del regolamento regionale in parola, sulla base della documentazione presentata dall'autorità procedente, secondo quanto di seguito riportato:

La variante urbanistica al PRG in oggetto consiste nel cambio di destinazione d'uso "dell'immobile attuale, adibito a struttura ricettiva alberghiera denominato hotel "PIETRE NERE" sito a Rodi Garganico in c.da Murge Nere, da adibire a struttura Residenziale Socio Sanitaria Assistenziale" (Verifica di assoggettabilità a VAS).

Attualmente l'area "è tipizzata come T-turistica e le destinazioni d'uso consentite dalle Norme Tecniche di Attuazione riguardano: aree a servizio delle strutture ricettive in cui potranno ubicarsi i campi da gioco, ristoranti, dancing, edifici di uso pubblico" (Relazione Tecnica Illustrativa).

"L'intervento consiste in sostanza nella realizzazione di opere interne, senza modifica dell'involucro esterno dell'edificio, finalizzate ad adattare la struttura ricettiva esistente ai parametri strutturali previsti dalla normativa vigente in materia (RR. N.ro 4/2007)", ... "senza variazione di indici e parametri urbanistici", come dichiarato dall'Autorità procedente nelle note prot. n. 7657 dell'8/7/2013 e prot. n. 11655 del 21/10/2013.

In base a quanto dichiarato, si deduce quindi che la variante in oggetto non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la Variante al PRG (SUAP) per riconversione della struttura alberghiera Hotel Pietre Nere in residenza socio sanitaria assistenziale nel Comune di Rodi Garganico ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2, lettera a), punto viii, e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n.134 del 15/10/2013);
- a demandare all'amministrazione comunale di Rodi Garganico, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione /approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla richiesta di applicazione dell'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013 al procedimento di verifica di assoggettabilità in corso, inerente la "Variante al PRG (SUAP) per riconversione della struttura alberghiera Hotel Pietre Nere in residenza socio sanitaria assistenziale" nel Comune di Rodi Garganico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a) del regolamento medesimo;
- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la “Variante al PRG (SUAP) per riconversione della struttura alberghiera Hotel Pietre Nere in residenza socio sanitaria assistenziale” nel Comune di Rodi Garganico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2, lettera a), punto viii, e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”(BURP n.134 del 15/10/2013);

3. di demandare all'amministrazione comunale di Rodi Garganico, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

4. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;

5. di trasmettere il presente provvedimento:

- al Servizio Regionale “Urbanistica”, per quanto eventualmente di competenza;
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

6. di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 fasciate:

- all'Albo del Servizio Ecologia, dove resterà affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,
<http://ecologia.regione.puglia.it>, ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art.19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Alessandra Arrivo
